

COPIA

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorato dell'Agricoltura,
Forestazione e Risorse Naturali
Assessorat de l'Agriculture,
Forêts et Ressources Naturelles

Località Amérique, n. 127/a
11020 QUART (Aosta)
Tel. 0165/776111-361257
Telefax 0165/765814-235629 - Télex 210820

Servizio forestazione e risorse naturali
Service des forêts et des ressources naturelles

Prot. n.
Vs./Rif.

AMMINISTRAZIONE REGIONALE VALLE D'AOSTA Assessorato Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali		
11 OTT 1996		
Prot. n.	19742/SF	
Serie	Cat.	Fasc.
51	4	g

Aosta,
Aoste,

Alle Stazioni forestali
LORO SEDI

Al personale forestale
c/o i Servizi centrali
SEDE

Al personale forestale
c/o Procura della Repubblica
presso la Pretura
SEDE

Alla Presidenza della Giunta
Ufficio sanzioni amministrative
SEDE

OGGETTO: Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale (l. 950/1967).

In allegato alla presente si trasmette copia del testo corretto della legge 9 ottobre 1967, n. 950 recante "sanzioni per i trasgressori alle norme di polizia forestale" (P.M.P.F.), e la tavola sinottica delle sanzioni, aggiornate a mente delle leggi 689/1981 e 424/1984.

Come può apparire subito evidente, gli importi ivi indicati non sono quelli riportati nel "Vademecum del forestale", e mutuati nell'opuscolo "Le Leggi" allegato all'Agenda del forestale.

E infatti, erroneamente si era ritenuto che gli importi delle sanzioni originariamente previsti fossero stati triplicati per effetto dell'art. 113, della legge 689 del 1981, recante "Modifiche al sistema penale".

Il riferimento all'art. 113 è, invece, scorretto, poiché esso si riferisce agli aumenti degli importi delle pene pecuniarie comminate per i reati, successivamente depenalizzati proprio per effetto della legge 689/81, e quindi attualmente previsti come illeciti amministrativi.


Le sanzioni previste dalla l. 950 del 1967, per le condotte contrarie alle disposizioni impartite con il Regolamento alla legge forestale (P.M. e di P.F.), erano configurate ab origine come amministrative, sicché gli aumenti dei relativi importi debbono essere effettuati, non già secondo i criteri dettati dall'art. 113, bensì secondo quelli previsti dal successivo art. 114, il cui secondo comma, in particolare, testualmente recita: "Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila."

Si precisa infine che gli importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 3 della l. 950/1967, per le violazioni alle norme di polizia forestale diverse da quelle indicate negli artt. 1 e 2 sono state ulteriormente elevate dall'art. 11 della legge 1 marzo 1975, n. 47 (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi) e dall'art. 1 della l. 4 agosto 1984, n. 424 (Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi).

Distinti saluti

L'ISPETTORE FORESTALE DIRIGENTE

- Dott. Alberto CERISE -



SF/sf




TAVOLA SINOTTICA
DELLE SANZIONI AGGIORNATE A MENTE DELLA LEGGE 689/1981, 47/1975 E 424/1984

Art.	Violazione	minimo	Sanzione massimo	oblazione
1	norme di cui alle lettere a), b), c), d), e), f)	4.000	10.000	3.333
2	norme di cui alle lettere a), b), c), d)	4.000	10.000	3.333
3	Sanzioni diverse da quelle sopraindicate e da quelle sulla prevenzione dagli incendi	4.000	10.000	4.000
4	Norme sulla prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle P.M. e di P.F. (v. art. 1 l. 47/1975 e art. 1 l. 424/1984)	100.000	1.000.000	200.000

Note: Per gli articoli 1 e 2 la sanzione, in sede di oblazione, non può essere comunque inferiore a quella editale di lire quattromila.

7.

L. 9 ottobre 1967, n. 950. **Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale** (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 27 ottobre 1967).

1. Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 4.000 e massima di L. 10.000, e con un minimo in ogni caso di L. 4.000 ⁽¹⁾, per:

a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;

b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad «albero di Natale» trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;

c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;

d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;

e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a L. 4.000 e il limite massimo a L. 10.000 ⁽¹⁾;

f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustali e cespugliati.

⁽¹⁾ Le sanzioni sono state così elevate dall'art. 114, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 4.000 e massima di L. 10.000, e con un minimo in ogni caso di L. 4.000 ⁽¹⁾, per:

a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;

b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;

c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;

d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

⁽¹⁾ Le sanzioni sono state così elevate dall'art. 114, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli

articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 100.000 e massima di L. 1.000.000 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Queste sanzioni sono state così aumentate dall'art. 11 della L. 1 marzo 1975, n. 47 e dall'art. 1 della L. 4 agosto 1984, n. 424.

8.